

Bruxelles, 2 marzo 2026  
(OR. en)

6879/26  
ADD 1

DELECT 41  
PECHE 74

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	C(2026) 1240 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda la definizione di misure per garantire il rispetto delle misure di mitigazione esistenti volte a ridurre le catture accidentali della popolazione di focene del Baltico centrale ( <i>Phocoena phocoena</i> ) presenti nel Mar Baltico

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1240 annex.

All.: C(2026) 1240 annex



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 27.2.2026  
C(2026) 1240 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**del**

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda  
la definizione di misure per garantire il rispetto delle misure di mitigazione esistenti  
volte a ridurre le catture accidentali della popolazione  
di focene del Baltico centrale (*Phocoena phocoena*) presenti nel Mar Baltico**

## ALLEGATO

L'allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

"3.5 Le misure seguenti si applicano nelle zone di cui ai punti da 3.1 a 3.4, se si applicano restrizioni o divieti alla pesca con reti fisse:

- (a) i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri sono dotati di:
  - i) un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009; oppure
  - ii) un sistema di identificazione automatica (AIS) di cui all'articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009; oppure
  - iii) un dispositivo di localizzazione approvato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera per trasmettere i dati relativi alla posizione del peschereccio e, se del caso, alla data e all'ora, alla rotta, alla velocità e ai contrassegni d'identificazione esterni del peschereccio, come pure qualsiasi altro dato pertinente stabilito negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione.

Nel caso in cui il dispositivo non si trovi nel raggio di portata di una rete, i dati sulla posizione del peschereccio sono conservati e trasmessi conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842.

Le presenti misure si applicano fino al 10 gennaio 2028.

- (b) La frequenza della trasmissione dei dati sulla posizione dei pescherecci è di almeno una volta ogni 10 minuti, anche all'interno di una zona di controllo di 4 miglia nautiche da stabilire per i pescherecci che utilizzano un VMS i cui dispositivi non supportano la modifica automatica della frequenza di comunicazione.
- (c) Lo Stato membro di bandiera informa lo Stato membro costiero:
  - i) quando un peschereccio battente la propria bandiera entra nelle zone soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro costiero interessato elencate ai punti da 3.1 a 3.4;
  - ii) riguardo al sistema o al dispositivo specifico utilizzato dal peschereccio battente la propria bandiera."

---

<sup>1</sup> Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/59/oj>).